

GIORGIO FRUS

Prime estensioni del procedimento cautelare uniforme a provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile.

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1994
Disp. 2^a, Parte I, Sez. 2^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

TRIBUNALE TORINO, 18 gennaio 1993 (decreto) — PANZANI
Estensore. — Maali e altri (avv. ti Dal Piaz, Ingrassia)
- S.r.l. Cooperativa «Collegamento Società».

**Procedimento civile — Procedimento cautelare uniforme
— Impugnazione di delibera assembleare ex art. 2378,
4° comma, c. c. — Sospensione — Applicabilità.**

Il procedimento cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669 bis e segg. c. p. c. è applicabile alla sospensione della delibera assembleare di una società cooperativa impugnata ex art. 2378 c. c.

Omissis. — Il Giudice istruttore, letto il ricorso che precede; rilevato che parte ricorrente chiede la sospensione della delibera assembleare della società cooperativa «Collegamento Società» del 19 dicembre 1992, essenzialmente in quanto la predetta assemblea, convocata a dire dei ricorrenti senza il rispetto delle forme di convocazione previste dallo Statuto e dalla legge, ha fissato per la prosecuzione dell'esame dell'ordine del giorno nuova assemblea al 18 gennaio 1993, sì che le nuove deliberazioni assembleari provocherebbero gravissimo danno ai ricorrenti; che ancora i predetti ricorrenti si dolgono che l'assemblea del 19 dicembre abbia disposto l'esclusione di due di essi dalla società, in quanto morosi nel versamento delle quote sociali, e ciò senza che tale deliberazione fosse iscritta all'ordine del giorno; ritenuto che la domanda proposta in via d'urgenza dai ricorrenti rientra nella previsione dell'art.

2378, 4° comma, c. c., posto che la più specifica tutela prevista dall'art. 2527, 3° comma, c. c., per l'esclusione dei soci di cooperativa dalla società, ha oggetto più delimitato, mentre nella specie i ricorrenti concludono genericamente per la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 19 dicembre e non dell'esclusione in quanto tale; ritenuto ancora che il procedimento disciplinato dall'art. 2378, 4° comma, c. c. deve intendersi, ai sensi dell'art. 669 *quaterdecies* c. p. c. disciplinato dagli artt. 669 *bis* e segg., stesso codice, che hanno disciplinato *ex novo* la materia cautelare, che infatti si tratta di provvedimento strumentale, idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito, che presenta pertanto piena compatibilità con la nuova disciplina generale cautelare; ritenuto che ai sensi dell'art. 669 *sexies* c. p. c. è obbligatoria l'audizione delle parti prima della pronuncia sul provvedimento richiesto; che nella specie non può ritenersi sussistente il presupposto stabilito dal 2° comma della norma citata per provvedere *inaudita altera parte*; che infatti dalla delibera del 19 dicembre 1992 e dal provvedimento d'esclusione dei soci non risulta che siano derivati effetti incidenti su diritti fondamentali dei ricorrenti che non siano suscettibili di ristoro tramite la declaratoria di nullità della delibera impugnata e dei provvedimenti conseguentemente adottati, che pertanto ben potrà il giudicante, nell'ipotesi che i rilievi di parte ricorrente risultino fondati all'esito della conduca istruttoria, sospendere il prosieguo in via cautelare con efficacia *ex tunc* la delibera impugnata. — *Omissis*.

NOTA

1. Come è noto, l'art. 669 *quaterdecies* c. p. c.¹⁾ sottopone l'applicabilità delle norme del procedimento cautelare uniforme a provvedimenti cautelari previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, alla condizione della ritenuta «compatibilità» della loro disciplina con le norme di cui agli artt. 669 *bis* c. p. c. e segg.

Del requisito della «compatibilità» sono state date due diverse interpretazioni: una, più restrittiva, che la intende riferita alle norme del procedimento cautelare uniforme unitariamente considerate, così da considerarle tutte inapplicabili se anche una soltanto di esse non è compatibile con la disciplina di un determinato procedimento cautelare²⁾; l'altra, più largheggiante, che effettua la verifica di compatibilità con ciascuna norma in sé considerata, ammettendo che nei confronti di un determinato provvedimento cautelare possano risultare applicabili anche *alcune* soltanto delle norme del procedimento cautelare uniforme³⁾.

A tale secondo orientamento si può ricondurre la decisione qui annotata.

2. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la delibera assembleare di una società cooperativa a responsabilità limitata, di

¹⁾ Il cui testo è il seguente: (Ambito di applicazione). Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'art. 669 *septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

²⁾ In tal senso, cfr. CHIARLONI, *Prime riflessioni sui valori sottesi alla Novella del processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 673-674, nonché, se si vuole, FRUS, *Le condizioni di applicabilità del nuovo procedimento cautelare uniforme previste dall'art. 669 quaterdecies c. p. c.*, in *Giur. It.*, 1992, IV, 278 e segg.; cfr. MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1993, 234, nota 1, il quale reputa «logico che la compatibilità debba sussistere con riguardo all'intero corpo delle disposizioni della sezione», nonché, più esplicitamente, in *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1993, 9^a ediz., III, 285, nota 1a, dove l'A., giudicando «ragionevolmente motivata l'opinione secondo cui la compatibilità

cui è stata richiesta al Tribunale in via d'urgenza la sospensione, e, nel merito, l'inefficacia e/o la nullità.

Il giudice adito ha preliminarmente ricondotto la domanda proposta dai ricorrenti in via d'urgenza alla previsione dell'art. 2378, 4^o comma, c. c.⁴⁾

Ha poi attribuito natura cautelare al provvedimento emanato ai sensi di tale norma, evidenziandone la strumentalità; sulla base di questa premessa, ha infine ritenuto sussistere la compatibilità della relativa disciplina con il procedimento cautelare uniforme.

Pertanto, in applicazione dell'art. 669 *sexies* c. p. c., ha disposto la comparizione delle parti dinanzi a sé, non reputando sussistere il presupposto previsto dal 2^o comma di tale norma («quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento») per l'emanazione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*.

3. La natura cautelare del provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata *ex art.* 2378 c. c. è stata (ed è) pacificamente riconosciuta⁵⁾.

In passato, proprio la ritenuta esistenza, nel procedimento di

lità deve essere globale», esclude l'applicazione del nuovo procedimento cautelare uniforme a «tutti i provvedimenti non concedibili *ante causam*».

³⁾ Cfr. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 376 e segg., 387; CONSOLO (LUISO, SASSANI), *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 543; CECHELLA (CAPPONI, VACCARELLA), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, 349.

⁴⁾ Il cui testo recita: «Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori».

⁵⁾ Per l'attribuzione della natura cautelare al provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata *ex art.* 2378 c. c. cfr., da ultimo, GOMMELLINI, *Sulla sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari*, in *Giur. Comm.*, 1987, I, 935 e segg., e dottrina citata alla nota 7; BONACCORSI, *La tutela cautelare d'ur-*

sciplinato dall'art. 2378 c. c., di una tutela cautelare tipica, ha condotto la giurisprudenza prevalente a negare la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare atipica, prevista dall'art. 700 c. p. c., per ottenere la sospensione dell'esecuzione della delibera oggetto d'impugnazione⁶⁾.

Non sussistendo dubbi sulla natura cautelare del provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata, è evidente che il problema dell'applicabilità o meno ad esso della disciplina del procedimento cautelare uniforme si sposta, e si concentra, sulla lettura che si fa del parametro della «compatibilità» richiamato dall'art. 669 quaterdecies c. p. c.

La maggior parte degli autori che aderiscono alla tesi della compatibilità (anche soltanto) «parziale», valutata norma per norma, assumono il provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata a paradigma dei provvedimenti disciplinati dal codice civile cui può estendersi la disciplina del procedimento cautelare uniforme.

Nell'ambito di tale corrente di pensiero, risulta interessante notare come i vari autori, pur partendo da un'identica premessa (la ritenuta applicabilità del procedimento cautelare uniforme al procedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata ex art. 2378 c. c.) non pervengano poi ad identiche conclusioni in ordine alle norme concretamente applicabili, ed agli adattamenti da effettuare fra la disciplina dell'art. 2378 c. c. e quella del procedimento di cui agli artt. 669 bis e segg. c. p. c.

Infatti, alcuni autori si limitano a giudicare applicabile al procedimento in esame la disciplina del procedimento cautelare uniforme, senza spingersi all'individuazione di eventuali norme incompatibili⁷⁾.

Altri precisano che non risulta ammissibile la richiesta della sospensione formulata *ante causam*, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 669 ter⁸⁾.

Quanto alla specifica articolazione del procedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata, «integrato» dalle norme di procedimento cautelare uniforme, gli adattamenti che sono suggeriti dalla dottrina sono molteplici, e non univoci.

Ed invero, da un lato vi è chi fa prevalere la disciplina dell'art.

genza contro le delibere assembleari, in *Società*, 1988, 697 e segg.; PROTO PISANI, *op. cit.*, 387; GUARNIERI, *La nuova procedura cautelare nel diritto delle società*, in *Società*, 1991, 154; DINI-MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza nel diritto processuale civile e nel diritto del lavoro*, Milano, 1993, 6^a ediz., 107.

⁶⁾ In tal senso, cfr. Pret. Roma, 18 gennaio 1987, in *Rep. Foro It.*, 1987, voce «Provvedimenti d'urgenza», n. 170; Pret. Roma, 5 marzo 1987, *ibid.*, voce cit., n. 193; Pret. Roma, 5 marzo 1984, in *Foro It.*, 1985, I, 287; Pret. Catania, 9 novembre 1977, in *Giur. It.*, 1979, I, 2, 432 (nonché, per esteso, in *Giur. Comm.*, 1979, II, 127 e segg., con nota di RAGUSA, *Provvedimenti d'urgenza e deliberazioni assembleari*); Pret. Jesi, 8 luglio 1974, in *Rep. Giur. It.*, 1976, voce «Società», n. 99, e in *Dir. e Giur.*, 1975, 749 e segg., con nota di PAOLI, *Inammissibilità dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c. p. c. in materia di sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare di s.p.a.*

Contra, nel senso dell'ammissibilità della tutela urgente per ottenere la sospensione di una delibera assembleare, cfr. Pret. Roma, 31 dicembre 1987, in *Giust. Civ.*, 1988, I, 793, secondo la quale il procedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata non assicura la medesima tutela della misura cautelare atipica del provvedimento d'urgenza, che quindi risulta ammissibile; Trib. Spoleto, 26 aprile 1985, in *Foro It.*, 1985, I, 3018, che ha subordinato l'ammissibilità del provvedimento d'urgenza all'impossibilità di fare tempestivo ricorso alla procedura in via ordinaria; Pret. Ischia, 15 novembre 1983, in *Rep. Giust. Civ.*, 1983, voce «Società di persone», n. 21.

2378 c. c. proprio per l'aspetto che — tutt'al contrario — ha spinto il Giudice torinese ad invocare le norme del procedimento cautelare uniforme: si ritiene, cioè, che la sospensione debba essere accordata «per decreto e senza un formale contraddittorio, essendo sentiti gli «amministratori» e non l'ente attraverso il suo rappresentante legale»⁹⁾.

Altri ritengono invece che l'art. 669 sexies c. p. c. debba trovare integrale applicazione, con la conseguenza che, in linea generale, il giudice avrà l'onere di sentire previamente le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, salva la possibilità di concedere il provvedimento *in audita altera parte*¹⁰⁾.

L'audizione delle parti, secondo questa tesi, si «cumulerebbe» con la necessaria audizione degli amministratori e dei sindaci, prevista dall'art. 2378 c. c.: con il risultato che gli amministratori dovrebbero essere sentiti «sia personalmente, sia in quanto rappresentanti della società», con audizione in contraddittorio con il socio opponente che abbia chiesto la misura cautelare¹¹⁾.

Quanto alla sospensione, essa dovrebbe essere concessa in ogni caso con «decreto motivato», in ossequio al disposto dell'art. 2378, 4^a comma, c. c.

Risulterebbero infine applicabili sia l'art. 669 undecies c. p. c., in tema di cauzione (la quale si affiancherebbe all'«idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni» prevista dal 2^o comma dell'art. 2378 c. c.), sia l'art. 669 terdecies c. p. c. sul reclamo, che diverrebbe quindi utilizzabile anche nei confronti di un decreto, nonostante che la lettera della norma lo indirizzi esclusivamente «contro l'ordinanza con la quale... sia stato concesso un provvedimento cautelare»¹²⁾.

Il panorama di opinioni interpretative sulle norme del procedimento cautelare uniforme effettivamente applicabili al provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata pare sufficientemente variegato, per far considerare puntualmente verificato, nella fattispecie, quanto era stato previsto in sede di primo commento della legge n. 353 del 1990¹³⁾.

Rimarcando l'importanza del canone della semplicità nell'interpretazione delle norme processuali, una parte della dottrina aveva infatti osservato che, ritenendo sufficiente la compatibilità di una

⁷⁾ Cfr. RAPISARDA, *Il nuovo processo cautelare*, in *Le riforme della giustizia civile* a cura di Taruffo, Torino, 1993, 495.

⁸⁾ In tal senso, cfr. PROTO PISANI, *op. cit.*, 387; COSTANTINO, sub commento all'art. 669 quaterdecies, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Commentario a cura di Tarzia e Cipriani, Padova, 1992, 416.

⁹⁾ Così CECHELLA (CAPPONI, VACCARELLA), *op. cit.*, 349.

¹⁰⁾ Cfr. GUARNIERI, *op. cit.*, 155.

¹¹⁾ Così GUARNIERI, *op. cit.*, 155.

¹²⁾ Sull'esclusione della reclamabilità del decreto di concessione della misura cautelare ex art. 669 sexies, 2^o comma, c. p. c., stante la lettera dell'art. 669 terdecies c. p. c., la dottrina è concorde: cfr. PROTO PISANI, *op. cit.*, 369; SALETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 379; OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile (legge 26 novembre 1990, n. 353)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 720; CARPI, COLESANTI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento* a cura di Carpi e Taruffo, Milano, 1991, 151; MONTESANO, ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 239; TARZIA, sub commento all'art. 669 terdecies, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Commentario a cura di Tarzia e Cipriani, Padova, 1992, 396; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1993, 112; RAPISARDA, *op. cit.*, 533, nonché FRUS, sub commento all'art. 669 terdecies, in *Le riforme del processo civile* a cura di Chiarloni, Bologna-Roma, 1992, 779.

¹³⁾ Cfr. CHIARLONI, *Prime riflessioni*, cit., 674 e 677.

singola norma del procedimento cautelare uniforme per affermare l'applicabilità ad un provvedimento cautelare contenuto nel codice civile o in una legge speciale anche se altre norme fossero risultate incompatibili, proprio il canone interpretativo della semplicità sarebbe stato irrimediabilmente travolto. Ciascun autore avrebbe cioè «ritagliato», tra le norme del procedimento cautelare uniforme, quelle ritenute applicabili al provvedimento cautelare preso in esame e quelle ritenute inapplicabili, dando luogo ad una sorta di soggettivo «bricolage processuale»¹⁴⁾.

4. Il quadro interpretativo sarebbe invece ben diverso, e certamente più semplice, ove si aderisse alla tesi, in altra sede argomentata specificamente¹⁵⁾, secondo cui per l'applicabilità del procedimento cautelare uniforme è necessaria la «compatibilità globale» di tutte le norme di cui agli artt. 669 bis e segg. c. p. c., con il procedimento cautelare preso in esame.

In questo caso, infatti, non sussisterebbero dubbi interpretativi, essendo sufficiente reperire anche una sola norma del procedimento cautelare uniforme incompatibile con il procedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata, perché l'indagine dell'interprete si debba arrestare.

Ed una simile ricerca, nella fattispecie, non sarebbe davvero laboriosa, posto che l'inammissibilità della richiesta di sospensione della delibera assembleare impugnata, formulata prima dell'inizio del giudizio di impugnazione, è stata in dottrina univocamente affermata¹⁶⁾.

In conclusione, sarebbe sufficiente constatare che l'inammissibilità della richiesta di sospensione prima dell'inizio del giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare rende inapplicabile l'art. 669 ter c. p. c., in tema di competenza cautelare anteriore alla causa, per desumere che l'intero procedimento cautelare uniforme non potrebbe qui invocarsi.

5. Si è già detto che il giudice adito ha disposto la comparizione delle parti ex art. 669 sexies c. p. c., non ritenendo sussistere i presupposti per pronunciare *inaudita altera parte* la sospensione della delibera impugnata.

Qualora si ritenga applicabile il procedimento cautelare uniforme, si deve concordare con la preventiva instaurazione del contraddittorio disposta dal giudice adito, non sembrando sussistere i presupposti richiesti dal 2° comma dell'art. 669 sexies c. p. c., per la pronuncia *inaudita altera parte*.

Anche nel caso opposto, tuttavia, in cui si neghi l'applicabilità del procedimento cautelare uniforme alla presente fattispecie, va esclusa la possibilità di pronunciare la richiesta sospensione *inaudita altera parte*.

Il 4° comma dell'art. 2378 c. c., infatti, rubricato «Procedimento

d'impugnazione», prevede espressamente che l'eventuale sospensione debba essere preceduta dall'audizione non solo degli amministratori, ma anche dei sindaci.

È ben vero che, sul piano formale, un conto è disporre, ex art. 669 sexies c. p. c., la convocazione della società nei cui confronti si instaura il giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare, ed altro conto è sentire gli amministratori e i sindaci prima di pronunciare la richiesta sospensione della deliberazione.

Nel primo caso, infatti, la convocazione avviene nei confronti della società come parte processuale, ed è preceduta dalla notificazione della domanda; nel secondo l'audizione è realizzata nei confronti non della società, ma di alcune persone fisiche, pur se strettamente collegate alla società stessa; inoltre, ai destinatari dell'audizione non viene normalmente data preventiva notizia della domanda cautelare.

Sul piano sostanziale, peraltro, le due situazioni non sono così lontane, ove si ponga mente al fatto che in molti casi l'amministratore sarà anche legale rappresentante della società, cosicché ben potrà, sotto tale veste, spingere la società ad intervenire nella causa¹⁷⁾, ed eventualmente a resistere, a fronte della richiesta di sospensione.

Anzi, a ben vedere, l'audizione cumulativa degli amministratori e dei sindaci potrebbe porre il giudice in condizione di meglio valutare se sussistono quei «gravi motivi» che soli consentono, ex art. 2378 c. c., la sospensione della deliberazione assembleare non ancora eseguita¹⁸⁾.

Infatti, in ordine alla valutazione che deve compiere il giudice a tal fine, si è sottolineato come egli non debba limitarsi ad esaminare la presumibile fondatezza o meno dell'impugnazione, ma debba spingersi a tener conto degli inconvenienti che potrebbero verificarsi a scapito del buon andamento della società e del suo funzionamento qualora le deliberazioni fossero prima eseguite e poi annullate; qualora, cioè, la società fosse costretta, a seguito dell'accoglimento dell'impugnativa, a porre nel nulla le deliberazioni già portate ad esecuzione¹⁹⁾.

E, se così è, chi meglio degli amministratori e dei sindaci, sentiti insieme, può trasmettere al giudice tutti gli elementi necessari a compiere tale valutazione?

6. A conclusione di queste brevi note, si può solo osservare come nella fattispecie l'esigenza — individuata dal Giudice torinese — di non pronunciarsi sulla richiesta sospensione della misura cautelare prima di aver proceduto all'instaurazione del contraddittorio, non necessariamente doveva transitare attraverso il tramite della ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'intero procedimento cautelare uniforme, art. 669 sexies c. p. c. compreso.

Il giudice avrebbe potuto ottenere un risultato sostanzialmente

¹⁴⁾ L'espressione è di CHIARLONI, *Prime riflessioni*, cit., 677.

¹⁵⁾ Cfr. nota 2.

¹⁶⁾ Cfr. GOMMELLINI, *Sulla sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari*, cit., 939; RAGUSA, *Provvedimenti d'urgenza e deliberazioni assembleari*, cit., 135-136, il quale nota come la necessità della pendenza del giudizio di impugnazione della delibera assembleare allorché il socio ne richieda la sospensione si tragga da più indici testuali dell'art. 2378 c. c.: sia dall'espressione secondo cui legittimato a chiedere la sospensione è il socio «opponente», sia dall'altra espressione che allude ad una deliberazione «impugnata»; GARBAGNATI, *Competenza a sospendere l'esecuzione di deliberazioni assembleari di società di capitali*, in *Giur. It.*, 1955, I, 2, 323; PROVINCIALI, *Presupposti del procedimento di sospensione di delibere assembleari*, in *Dir. Fall.*, 1952, II, 53; CALVOSA, *Ancora in tema di provvedimenti cautelari innominati*, *ivi*, 1949, II, 180.

¹⁷⁾ Non ravvisa alcun ostacolo ad ammettere l'intervento in causa di terzi nella fase cautelare, pur riconoscendo che la riforma non ha affrontato tale problema OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1992, 30; cfr. VERDE, *Codice di procedura civile. L. 26 novembre 1990, n. 353*, Torino, 1991, 252-253; SALVANESCHI, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile. Commentario* a cura di Cipriani e Tarzia, Padova, 1992, 323 e seg.; DINI-MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza*, 6ª ediz., Milano, 1993, 473 e segg.

¹⁸⁾ Per l'affermazione che la sospensione non può più essere disposta se la delibera impugnata ha già avuto completa esecuzione, cfr. Trib. Napoli, 12 gennaio 1987, in *Riv. Dir. Comm.*, 1988, II, 297; ritiene invece che la sospensione possa essere disposta quando la delibera, che ha già avuto esecuzione, continui ad essere produttiva di effetti, Trib. Milano, 21 giugno 1988, in *Giur. Comm.*, 1988, II, 904.

¹⁹⁾ Cfr. Trib. Napoli, 22 marzo 1985, in *Società*, 1985, 1193.

sospen-
i ammi-

, ex art.
fronti si
assem-
ci prima

onfronti
a notifi-
zata nei
, pur se
tari del-
zia della

mo così
ministra-
ché ben
re nella
riesta di

istratori
meglio
tono, ex
are non

giudice a
l esami-
one, ma
rebbero
del suo
eguite e
seguito
lelibera-

i, sentiti
cessari a

sservare
ice tori-
a misura
traddit-
tramite
dimento

almente

vento in
a riforma
so caute-
civile. L.
ESCHI, in
a cura di
AMONE, I
gg.
iù essere
ta esecu-
Comm.,
re dispo-
ntinui ad
, in *Giur.*

1193.

uguale seguendo il dettato dell'art. 2378 c. c., e facendo precedere la pronuncia sulla richiesta sospensione dall'audizione degli amministratori e dei sindaci della società convenuta.

In tal modo, mediante gli amministratori, ben avrebbe potuto la società convenuta rappresentare al giudice le eventuali ragioni

contrarie all'accoglimento dell'istanza di sospensione. In caso di ritenuta insufficienza, come strumento difensivo, della semplice audizione dei suoi amministratori, poi, nulla avrebbe impedito alla stessa di intervenire nel procedimento cautelare, resistendo alla domanda con l'ausilio di una difesa tecnica.